

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI ACICASTELLO

Indice:

- ART. 1 - Istituzione e presupposto dell'imposta.
- ART. 2 - Soggetto Passivo
- ART. 3 - Misura dell'imposta
- ART. 4 - Esenzioni
- ART. 5 - Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente
- ART. 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- ART. 7 - Disposizione in materia di accertamenti
- ART. 8 - Sanzioni
- ART. 9 - Riscossione coattiva
- ART. 10 - Rimborsi
- ART. 11 - Contenzioso
- ART. 12 - Gettito dell'Imposta
- ART. 13 - Obbligo di informazione
- ART. 14 - Tavolo tecnico
- ART. 15 - Disposizioni transitorie e finali



ART. 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta.

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 e ai sensi del Decreto n.10 del 16 febbraio 2011 emanato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – con il quale questo Comune è stato riconosciuto "a vocazione turistica";
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, per interventi a favore della promozione turistica;
3. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 2, saranno finanziati i principali progetti inseriti nel piano generale di sviluppo da redigere in fase di prima applicazione entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente regolamento e successivamente con cadenza annuale entro il 30 GENNAIO di ogni anno" Le specifiche azioni e monitoraggi di impieghi e di risultati saranno materia di analisi e valutazione da parte del Tavolo Tecnico di cui al successivo art 14;
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze

turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ubicate nel territorio del Comune di Aci Castello, fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.

ART. 2 - Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1, comma 4 e non risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Aci Castello.

ART. 3 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata in base al comma 1 dell'art.4 D.Lgs. 23/2011 secondo criteri gradualità in proporzione alla classificazione della struttura ricettiva e della stagione di riferimento;
2. L'imposta è applicata sulla base di 4 fasce di classificazione della struttura ricettiva, della stagione di riferimento ed è relativa al singolo pernottamento di 1 persona;
3. Classificazione della struttura:
 - a) strutture ricettive anche all'aria aperta quali Affittacamere, Bed & Breakfast, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù, campeggi e simili;
 - b) Alberghi e Residenze turistico alberghiere classificati 1,2 e 3 stelle;
 - c) Alberghi e Residenze turistico alberghiere classificati 4 stelle;
 - d) Alberghi e Residenze turistico alberghiere classificati 5 stelle e oltre;
4. Stagione di riferimento:
 - a) alta stagione dal 1 aprile al 30 settembre;
 - b) bassa stagione 1 ottobre 31 marzo;
5. Misura dell'imposta in prima applicazione - alta stagione dal 1 aprile al 30 settembre:
 - a. Strutture ricettive anche all'aria aperta quali Affittacamere, Bed & Breakfast, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù, campeggi e simili: € 1,00
 - b. Alberghi e Residenze turistico alberghiere classificati 1, 2 e 3 stelle: € 1,50
 - c. Alberghi e Residenze turistico alberghiere classificati 4 stelle: € 2,50
 - d. Alberghi e Residenze turistico alberghiere classificati 5 stelle e oltre: € 3,00
6. Misura dell'imposta in prima applicazione - bassa stagione 1 ottobre al 31 marzo:
 - a. Strutture ricettive anche all'aria aperta quali Affittacamere, Bed & Breakfast, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù, campeggi e simili: € 0,50
 - b. Alberghi e Residenze turistico alberghiere classificati 1, 2 e 3 stelle: € 1,00
 - c. Alberghi e residenze turistico alberghiere classificati 4 stelle : € 2,00
 - d. Alberghi e Residenze turistico alberghiere classificati 5 stelle e oltre: € 2,50
7. La misura dell'imposta, successivamente alla data di approvazione del presente regolamento sarà determinata con apposito atto di Giunta, previa consultazione

del tavolo tecnico di cui all'art. 14 e nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

8. ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei tre pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purchè risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva;
9. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti

ART. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni 14 non compiuti;
 - b) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate in comuni contermini, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono altresì esenti dall'imposta, i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno del genitore presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman o per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - d) coloro che, per ragioni di servizio, sono ospitati presso le strutture di cui all'art.4, comma 1 lett. B) ;
 - e) coloro che, per ragioni di ospitalità istituzionale con il Comune, pernottano nelle strutture situate nel comune; intali casi, gli ospiti sono preventivamente accreditati dal Comune presso la struttura ospitante;
 - f) coloro che, per ragioni di servizio legate alla propria attività (operatore turistico, controller, Ispettori, consulenti e auditor), sono ospitati presso le strutture con fattura a costo zero sono esentati dal pagamento dell'imposta per un massimo di 5 pernottamenti per anno solare.

ART. 5 – Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o



- fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dalla normativa vigente.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo (modulo A, allegato a questo Regolamento). Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L.689/81.
 3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata (art. 13 del D.Lgs 471/97). Le spese di notifica dell'atto di accertamento di cui al citato art.1 comma 161 D.Lgs 296/06 addebitate nello stesso atto di accertamento.
 4. In caso di contenzioso è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Catania.

ART. 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine il gestore è tenuto a:
 - a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza;
 - b) trasmettere al Comune preferibilmente in via telematica un apposito flusso dati o, in alternativa, una dichiarazione trimestrale – con procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta trasmissione di dati o l'alternativa dichiarazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: >> 01 Gennaio – 31 Marzo; 01 Aprile – 30 giugno; 01 Luglio – 30 settembre; 01 Ottobre – 31 Dicembre >>;
 - c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di flusso o dichiarazione, su apposito conto corrente con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale. Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre sia inferiore ad euro 10,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il successivo trimestre;
 - d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo

allegato a questo regolamento e trasmetterlo – entro 3 giorni lavorativi – al Settore entrate del Comune. A tal fine al presente regolamento sono allegati i relativi moduli: il modulo A è quello da far compilare all'ospite; il modulo B dovrà essere usato nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo A, perchè in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva;

3. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81.

ART. 7 - Disposizione in materia di accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.
3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

ART. 8 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le Sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali deddati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nr 471 e nr 473.

ART. 9 – Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.d. n.639 del 1919. Non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori ad € 10,00.

ART. 10 – Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.



ART. 11 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

ART. 12 - Gettito dell'Imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macroobiettivi:
 - *rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;*
 - *riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi.*
2. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, saranno finanziati i principali progetti inseriti nel Piano Generale di Sviluppo di cui al comma 3 dell'art.1 nel rispetto delle seguenti linee guida:
 - Progetto di potenziamento del trasporto pubblico locale per il collegamento con la città metropolitana e con i servizi portuali, aeroportuali e ferroviari;
 - Progetto di realizzazione di uno o più grandi eventi;
 - Progetto di riqualificazione dei siti turistici e della relativa cartellonistica;
 - Progetto sistema e attività museali.
3. Le specifiche azioni e i monitoraggi di impieghi e di risultati in riferimento ai quattro progetti di cui sopra, saranno materia di analisi e valutazione da parte del tavolo tecnico di cui al successivo art. 14.

ART. 13 -Obbligo di informazione

1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana, inglese, francese, tedesco e spagnolo il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. I gestori delle strutture ricettive provvedono ad allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

ART. 14 - Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intensesi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno con cadenza trimestrale) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle eventuali problematiche di

carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.


ART. 15 – Norme transitorie finali

In sede di prima applicazione del presente regolamento la misura dell'imposta sarà determinata così come previsto dal precedente art. 3, successivamente sarà determinata con apposito atto di Giunta, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'art. 14 e nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2015.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 13/07/2011.

Dell'entrata in vigore del presente regolamento, così pure dell'eventuali modificazioni o integrazioni, verrà data pubblicità mediante affissione permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, nonché mediante ogni altra forma di pubblicità idonea.

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned on the left side of the page. To its right is a small, circular stamp or seal, also containing a handwritten mark.